



DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in¹ prima convocazione

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2014.

L'anno Duemilaquattordici, addì sedici del mese di Aprile, alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, all'appello risultano:

	PRESENTE
1. DEO ELISA	S
2. IFTODE RADU COSMIN	S
3. CASAMENTI DAVIDE	S
4. CANGIALEONI CRISTIANO	S
5. FRASSINETI SERGIO	S
6. BALZANI MATTIA	S
7. VENTURI MASSIMO	S

presenti n. 7 assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **DOTT. MARCELLO PUPILLO**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sig. **DOTT.SSA ELISA DEO, SINDACO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta² pubblica,

A scrutatori della votazione vengono designati Signori:

– CASAMENTI DAVIDE – FRASSINETI SERGIO – VENTURI MASSIMO

Sono presenti in aula gli assessori esterni:

SCALZULLI POTITO

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

¹ Prima o seconda

² Pubblica o privata

proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" – anno 2014

proponente: servizio tributi

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

Premesso che:

- l'art. 13, comma 6, del DI n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del DI n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l'art. 13, comma 2, del DI n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DI n. 557 del 1993.

- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,

- l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24;

Visto il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissato al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI non possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con

riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: *16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Tenuto conto del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportate:

- Aliquota 4 per mille
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 "zero" – somma IMU + TASI = 4 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

- Aliquota 7,6 per mille
(per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 9,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 "zero" – somma IMU + TASI = 7,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

- Aliquota 7,6 per mille
(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 9,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 "zero" – somma IMU + TASI = 7,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU);

propone di deliberare,

per quanto espresso in premessa che si richiama integralmente,

1. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014:

- Aliquota 4 per mille
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 "zero" – somma IMU + TASI = 4 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

- Aliquota 7,6 per mille
(per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 9,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 "zero" – somma IMU + TASI = 7,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

- Aliquota 7,6 per mille
(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 9,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 "zero" – somma IMU + TASI = 7,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU);

2. di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014:

- a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

4. di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

5. di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra riportata;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale del 7/4/2014, reso ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art.3 del D.L. n.174/2012, allegato solo all'originale del presente atto ed in modo virtuale alle copie dello stesso;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, (come modificato dall'art.3 del D.L. n.174/2012), allegato solo all'originale del presente atto ed in modo virtuale alle copie dello stesso;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, (come modificato dall'art.3 del D.L. n.174/2012), allegato solo all'originale del presente atto ed in modo virtuale alle copie dello stesso;

Dato atto che il dibattito relativo al presente atto è allegato alla deliberazione consiliare n.25 del 16/04/2014;

Preso atto della seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti n.7, favorevoli n.5, astenuti n.2 (Balzani e Venturi);

DELIBERA

1. di approvare la sopra riportata proposta – che viene integralmente richiamata unitamente ai suoi allegati;
2. altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività, di dichiarare, con separata votazione palesemente espressa, di seguito indicata:
 - ✓ Consiglieri presenti n.7, favorevoli n.5, astenuti n.2 (Balzani e Venturi)

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. 18/08/2000 n. 267.

IL PRESIDENTE

(DOTT.SSA ELISA DEO)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(DOTT. MARCELLO PUPILLO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del comune (www.comune.galeata.fc.it)
in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, **06/05/2014**

IL RESPONSABILE

(Annamaria Albertini)

La suestesa deliberazione:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELLA
LEGGE COSTITUZIONALE N.3/2001 E DELL'ART.134, COMMA 3 TESTO UNICO ENTI LOCALI
(D.LGS. N.267/2000).

X E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL ART.134,
COMMA 4 TESTO UNICO ENTI LOCALI (D.LGS. N.267/2000).

Li, 16/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

(DOTT. MARCELLO PUPILLO)